

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto: a) l'eventuale rilevanza deontologica della condotta tenuta da un Avvocato che, dopo avere introdotto un giudizio con domanda di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, nei confronti della Compagnia Assicuratrice del proprio assistito, con esito negativo, successivamente abbia incardinato un nuovo giudizio, del medesimo tenore, nei confronti della Compagnia del Responsabile civile, ottenendo un esito positivo; b) l'eventuale rilevanza deontologica della condotta tenuta dall' Avvocato, il quale, a seguito di esito favorevole del giudizio di cui sopra, richieda il pagamento delle spese liquidate nella sentenza di accoglimento della domanda, omettendo la detrazione dell'importo dovuto dal proprio assistito a titolo di spese di lite in conseguenza della statuizione del primo giudizio di esito negativo. L'Avv. (omissis), infine, ha chiesto un'indicazione in ordine agli strumenti giudiziali avverso le anzidette condotte ove ritenute deontologicamente rilevanti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Sabrina Pirani

Osserva

In via preliminare è opportuno rilevare che, la materia oggetto dell'odierno parere, trova il proprio fondamento giuridico nel D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), con il decreto di attuazione D.P.R. 254/06, recante la disciplina del c.d. risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, intendendosi, con tale locuzione giuridica, la procedura liquidativa che consente, a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni, anziché a quella della controparte.

Per altro verso, il Codice delle Assicurazioni, all'art. 148, prevede, altresì, la procedura di risarcimento c.d. indiretto, secondo la quale "Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione".

Esperate le premesse iniziali in ordine all'inquadramento della fattispecie, appare opportuno, per quanto interessa in questa sede, riferire che il **Codice Deontologico Forense**, all'art. 50, rubricato "**Dovere di verità**" al comma VI statuisce che "L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto".

Allo stato, sulla base del dedotto

Ritiene

che la questione sollevata dall'Avv. (omissis) attenga ad una interpretazione di natura strettamente procedurale civilistica che, in quanto tale, esula dalle competenze del presente Consiglio, deputato a fornire agli iscritti pareri in ordine ai principi deontologici che disciplinano l'esercizio della professione forense, nel caso di specie limitato alla previsione contenuta all'art. 50.

Parole/frasi chiave:

art. 50; dovere di verità.